

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Oggetto: LE NOVITA' DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2019

Recentemente è stato pubblicato il Decreto c.d. " Collegato alla finanziaria 2019" contenente una serie di disposizioni in materia fiscale e finanziaria che entrano in vigore dal 24.10.2018. Le novità principali previste sono le seguenti (per approfondimenti si rimanda al DL n.119/2018):

ART. 1 DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

È possibile definire il contenuto integrale dei **PVC** consegnati entro il 24.10.2018, presentando una dichiarazione e ottenendo come beneficio il mancato versamento delle sanzioni e degli interessi.

A chi è rivolto

A coloro i quali è stato **notificato** un PVC entro il **24.10.2018**, rileva infatti il momento della consegna dello stesso. La definizione riguarda solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è ancora stato notificato l'avviso di accertamento o ricevuto l'invito al contraddittorio.

Oggetto

Per poter chiudere il rapporto con il fisco è necessario presentare una dichiarazione, che deve avere ad oggetto le violazioni constatate nel verbale in materia di:

- imposte sui redditi e relative addizionali;
- contributi previdenziali e ritenute;
- imposte sostitutive;
- imposta regionale sulle attività produttive;
- imposta sul valore degli immobili all'estero;
- imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero;
- IVA.

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Limiti temporali

La dichiarazione deve essere presentata entro il **31.05.2019**.

La dichiarazione e liquidazione

In sede di compilazione della dichiarazione i contribuenti hanno il **divieto di compensazione** dei maggiori redditi o basi imponibili con eventuali perdite.

La **definizione** è perfezionata con la presentazione della **dichiarazione** e il **versamento** in un'unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il termine predetto del 31.05.2018. Le somme dovute possono essere versate in un massimo di **20 rate** trimestrali di pari importo.

Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisione 26.05.2014, n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, il debitore deve corrispondere, oltre alle suddette somme, a partire dal 01.05.2016 gli interessi di mora di cui all'art. 114, par. 1, Regolamento UE n. 952/2013.

Proroga dei termini

In deroga al principio di retroattività previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente con riferimento ai periodi di imposta fino al 31.12.2015, oggetto dei processi verbali di constatazione oggetto di definizione, i termini per procedere all'accertamento sono prorogati di due anni.

ART. 2 DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

È prevista:

- La definizione agevolata degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e degli atti di recupero notificati entro il 24.10.2018 non impugnati e ancora impugnabili a tale data. La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni/interessi/eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data (**23.11.2018**), ovvero, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso.

- La definizione agevolata delle somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli artt. 5 comma 1, lett. c) e 11, comma 1, lett. b-bis), D.Lgs. n. 218/97 notificati entro il 24.10.2018.

La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni/interessi/eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data (**23.11.2018**);

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

- Il perfezionamento della definizione degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018.

Il perfezionamento richiede il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni/interessi/eventuali accessori, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento.

Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisione 26.05.2014, n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, il debitore deve corrispondere, oltre alle suddette somme, a partire dall'1.5.2016 gli interessi di mora di cui all'art. 114, par. 1, Regolamento UE n. 952/2013.

È **esclusa la compensazione** delle somme dovute con i crediti disponibili.

Le somme dovute possono essere versate in un massimo di **20 rate** trimestrali di pari importo.

ART. 3 DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ROTTAMAZIONE TER)

Sono riaperti i termini per la definizione agevolata dei **carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017**. La possibilità di estinguere il debito, **senza sanzioni e interessi**, effettuando il pagamento **integrale o rateale**.

Somme escluse

La definizione non può essere chiesta per

- Recupero di aiuti di Stato
- Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti
- Multe, ammende e sanzioni pecuniarie
- Sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi/premi dovuti dagli Enti previdenziali
- Risorse proprie tradizionali e Iva riscossa all'importazione (per i quali si rimanda all'art.5)

Modalità di adesione

La procedura prevede l'invio di una **dichiarazione** entro il **30.04.2019** utilizzando l'apposito modello; la risposta dell'agente della riscossione arriverà entro il **30.06.2019**; il versamento della prima o unica rata entro il **31.07.2018**.

Modalità di pagamento

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato, in alternativa, mediante domiciliazione sul conto corrente, presso gli sportelli dell'agente della riscossione o con bollettini precompilati.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- in **unica soluzione**;
- in un massimo di **18 rate consecutive**. In tal caso:
 - il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'01.08.2019, gli **interessi nella misura del 2% annuo**, va effettuato entro il 31.07 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019 entrambe di importo pari al 10%; dal 2020 le rate saranno 4 per anno e di pari importo.
 - **non è applicabile la dilazione** ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

È possibile avvalersi della compensazione con i crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA.

È, inoltre, prevista una tolleranza in caso di ritardo dei pagamenti entro 5 giorni dalla scadenza.

Effetti della definizione

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

- sono **sospesi i termini di prescrizione/decadenza**, nonché, fino alla scadenza della prima/unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.07.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni). La sospensione opera fino alla scadenza della prima/unica rata delle somme dovute;
- **l'Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive**, iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- il debitore **non è considerato inadempiente** ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta/pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A..
- ai fini del rilascio del **DURC** il contribuente deve dichiarare l'intenzione di aderire alla rottamazione ter.

Soggetti che hanno aderito alla definizione ex DL n. 148/2017

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata, prevista dal DL n. 148/2017, e che provvedono, **entro il termine differito al 07.12.2018, all'integrale pagamento delle rate scadute a luglio/settembre/ottobre 2018**, opera automaticamente la rottamazione-ter; è previsto, quindi, il **differimento automatico dell'importo residuo ancora dovuto**, il cui versamento va effettuato **in 10 rate** consecutive di pari ammontare con scadenza il 31.07 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019. Sulle singole rate sono dovuti, dall'01.08.2019, gli **interessi** nella misura dello **0,3% annuo**.

Quanto dovuto può essere **compensato con i crediti non prescritti**, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati **nei confronti della Pubblica amministrazione**.

ART. 4 ESTINZIONE DEI DEBITI FINO A € 1000

È disposto l'annullamento **automatico** in data 31.12.2018 dei debiti di importo residuo, **al 24.10.2018, fino a € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'01.01.2000 al 31.12.2010, ancorché riferiti a cartelle oggetto della rottamazione-ter.

Va evidenziato che:

- quanto versato fino al 23.10.2018 resta **definitivamente** acquisito;
- le somme versate dal 24.10.2018 sono imputate alle rate da corrispondere relativamente ad altri debiti inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento ovvero, in mancanza, a debiti scaduti / in scadenza. In mancanza anche di questi ultimi, tali somme sono rimborsate.

Le disposizioni in esame non sono applicabili ai debiti riguardanti carichi relativi al recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi/premi dovuti dagli Enti previdenziali, nonché alle risorse proprie tradizionali e all'IVA riscossa all'importazione.

ART. 5 DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI PER RISORSE PROPRIE DELL'UE E IVA ALL'IMPORTAZIONE

È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a),

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 07.06.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.05.2014 e dell'IVA riscossa all'importazione.

A tal fine risultano applicabili i termini e le modalità previste dall'art. 3 del Decreto in esame, con le seguenti eccezioni:

- il debitore è tenuto a corrispondere, oltre a quanto dovuto a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso spese, gli interessi di mora dall'01.05.2016 al 31.07.2019, nonché gli **interessi** nella misura del **2%** annuo dall'01.08.2019;
- l'Agente della riscossione comunica al debitore entro il **31.07.2019** quanto dovuto ai fini della definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse;
- è fissato al **30.09.2019** il termine di pagamento della prima rata/unica soluzione. La seconda rata è dovuta entro il 30.11.2019; le restanti rate devono essere corrisposte entro il 31.07 e 30.11 di ciascun anno successivo;
- relativamente alle risorse proprie tradizionali UE non è consentita la compensazione con i crediti maturati nei confronti della P.A.

ART. 6 DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

È riproposta la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, per le quali il ricorso in primo grado sia stato **notificato entro il 24.10.2018**.

Modalità di definizione

La definizione richiede il pagamento di un importo pari al valore della controversia ossia l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Va tenuto presente che:

- La definizione si perfeziona con la **presentazione della domanda** e con il **pagamento** degli importi dovuti o della prima rata entro il **31.05.2019**. In caso di importi superiori a € 1.000 è consentito il pagamento rateale in un massimo di **20 rate trimestrali**;
- Il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31.08, 30.11, 28.02, 31.05 di ciascun anno a partire dal 2019;
- Sulle rate successive alla prima vanno applicati gli **interessi legali** calcolati dall'01.06.2019 alla data del versamento. È **esclusa la compensazione**.

In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Per ciascuna controversia autonoma (ossia relativa a ciascun atto impugnato), **entro il 31.05.2019 va presentata una distinta domanda di definizione (esente da bollo) ed effettuato un distinto versamento.**

Effetti della domanda

Le **controversie definibili non sono sospese**, salvo che il contribuente presenti un'apposita richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni in esame. In tal caso il processo è sospeso fino al 10.06.2019.

Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31.12.2020.

ART. 7 REGOLARIZZAZIONE SOCIETA' / ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

A favore delle società/associazioni sportive dilettantistiche **iscritte al CONI** è riconosciuta la possibilità di avvalersi di alcune delle definizioni previste dal Decreto in esame e, in particolare:

- della **dichiarazione integrativa speciale** prevista dall'art. 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno d'imposta, nel limite di **€ 30.000** di imponibile annuo;
- della **definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento** prevista dall'art. 2. A tal fine è richiesto il versamento di un importo pari al:
 - 50% delle maggiori imposte accertate (con esclusione dell'IVA, dovuta integralmente);
 - 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
- della **definizione agevolata delle liti pendenti** dinanzi alle Commissioni tributarie, prevista dall'art. 6. A tal fine va effettuato il versamento dei seguenti importi, differenziati a seconda della situazione, come segue:

Situazione	Importi dovuti
Pendenza della lite nel primo grado di giudizio	40% del valore della lite 5% delle sanzioni e degli interessi accertati
Soccombenza in giudizio dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima / unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24.10.2018	10% del valore della lite 5% delle sanzioni e degli interessi accertati

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Soccombenza in giudizio della società / associazione sportiva nell'ultima / unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24.10.2018	/ 50% del valore della lite 10% delle sanzioni e degli interessi accertati
--	---

L'associazione / società sportiva **non può avvalersi delle predette definizioni** nel caso in cui l'ammontare delle sole imposte accertate / in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è **superiore a € 30.000 per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata.**

È comunque possibile avvalersi della definizione agevolata degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli artt. 2 e 6 di questa circolare.

ART. 9 SANATORIA PER IRREGOLARITA' FORMALI

Le irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi/adempimenti di natura formale commesse fino al 24.10.2018 e che non rilevano sulla determinazione della base imponibile IRPEF/IRES/IVA/IRAP e sul pagamento dei tributi possono essere regolarizzate tramite il versamento di € 200 per ciascun periodo di imposta cui si riferiscono le violazioni. Quanto dovuto va versato in 2 rate di pari importo entro il 31.05.2019 e 02.03.2020.

Sono esclusi gli atti di contestazione/irrogazione di sanzioni emessi nell'ambito della voluntary disclosure; emersione di attività finanziarie/patrimoniali detenute all'estero; le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 19.12.2018.

ART. 10 ATTENUAZIONE REGIME SANZIONATORIO FATTURAZIONE ELETTRONICA

Per il **primo semestre 2019** è introdotto un nuovo regime "attenuato" delle sanzioni in materia di fatturazione elettronica che prevede:

- la **non applicazione delle sanzioni** nel caso in cui la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA;
- l'applicazione della **riduzione dell'80%** se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

In sede di conversione è stato previsto che per i contribuenti mensili il predetto regime sanzionatorio è applicabile fino al 30.9.2019.

ART.11 EMISSIONE FATTURA

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

A decorrere dall'**01.07.2019**:

- la fattura va **emessa entro 10 giorni (anziché al momento)** dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72;
- nella fattura deve essere **riportata anche la data in cui è effettuata la cessione/prestazione ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo**, ossia la **data di effettuazione dell'operazione**, sempreché diversa dalla data di emissione.

ART.12 ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE

Le fatture (emesse) devono essere annotate nel registro delle fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione** dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione. La nuova disposizione non differenzia più tra fattura immediata e differita.

Le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dall'acquirente nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, c.d. "triangolazioni nazionali", emesse entro il mese successivo a quello della consegna/spedizione, vanno annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

ART.13 ANNOTAZIONE FATTURE ACQUISTI

Il contribuente deve annotare nel registro degli acquisti le fatture/bollette doganali relative ai beni/servizi acquistati/importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese le autofatture ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta.

Con la nuova disposizione **è stato soppresso l'obbligo di numerare in ordine progressivo** le fatture/bollette doganali e di conseguenza di riportare lo stesso nel registro.

È mantenuto il termine ultimo di annotazione rappresentato dal termine di presentazione del mod. IVA dell'anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno.

ART.14 DETRAZIONE IVA A CREDITO

È previsto che entro il termine della liquidazione periodica può essere **detratta l'IVA a credito** relativa alle fatture **ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione**, ad eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

ART.15 UTILIZZO FATTURA ELETTRONICA

È stato **eliminato il riferimento ai soggetti "identificati"**, in modo da "limitare" l'utilizzo obbligatorio della fattura elettronica alle operazioni effettuate **tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.**

ART.17 TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI

A decorrere **dall'01.01.2020** (già applicabile dall'01.07.2019 per i soggetti con un **volume d'affari superiore a € 400.000**) i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 (commercio al minuto ed attività assimilate) **memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai **corrispettivi giornalieri**. Ciò consente agli stessi di non tenere il registro dei corrispettivi.

Per l'acquisto/adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi è concesso un **contributo pari al 50% della spesa sostenuta** nel limite di € 250 in caso di acquisto/€ 50 in caso di adattamento, per ciascun strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, **da utilizzare in compensazione** con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, nonché per importi superiori a € 700.000 per anno non rilevando il limite di cui all'art. 34, Legge n. 388/2000.

Infine, anche a favore dei soggetti in esame, a decorrere dall'01.01.2020, opera la **riduzione di 2 anni dei termini di accertamento** di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73.

la tenuta dei registri IVA degli acquisti/vendite con sistemi elettronici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, nel caso in cui in sede di accesso/ispezione/verifica gli stessi risultano aggiornati su sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta del verificatore ed in sua presenza.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgo cordiali saluti.
Verona, 20.12.2018.

Lo Studio